



REGIONE VENETO
Segreteria Regionale per la Sanità
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD USO
DOMICILIARE PER GLI UTENTI DELLA REGIONE DEL VENETO**

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, con consegna diretta al domicilio degli utenti di ausili assorbenti l'urina erogabili dal servizio sanitario nazionale nei limiti quantitativi e tipi previsti dal decreto Ministeriale 27/08/1999 n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe" e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di erogazione previste.

La formulazione e definizione delle modalità della fornitura dovranno essere proposte, da ognuna delle ditte offerenti, sulla base dei seguenti obiettivi e contenuti:

- assicurare ad ogni incontinente, avente diritto, il massimo livello assistenziale con fornitura di prodotti di elevata qualità, nei limiti previsti dal "Nomenclatore Tariffario" (tenendo conto anche delle possibili variazioni, sia nei quantitativi che nella tipologia dei prodotti, derivanti dall'evoluzione della situazione patologica dell'assistito), mediante adeguati sistemi di **consegna diretta a domicilio** di ogni utente indicato da ciascuna Azienda sanitaria di consulenza sui prodotti e periodica verifica sul corretto uso degli stessi;
- istituire e tenere aggiornato in tempo reale (in armonia anche con il disposto dell'art.2, comma 4, del citato Regolamento) l'elenco degli utenti, i consumi reali di ognuno e la relativa spesa individuale e complessiva;

La fornitura con consegna diretta a domicilio, dovrà essere articolata con strutturazione organizzativa riferita ad ogni singola Azienda sanitaria, alla quale si dovrà fare riferimento, dopo l'aggiudicazione ed a tutti gli effetti, per la successiva fase realizzativa e gestionale nonché per la fatturazione ed i pagamenti.

Il numero stimato degli utenti per ciascuna Azienda Sanitaria aventi diritto alla fornitura e al servizio, ripartiti in lotti, nonché i quantitativi presunti annuali dei prodotti, sono indicati nel disciplinare di gara e relativi allegati.

Tali dati sono determinati su base storica (anno 2012) e pertanto non sono impegnativi per l'amministrazione. Durante la durata del contratto potranno quindi variare in più od in meno, in relazione alle effettive presenze sul territorio di competenza delle varie Aziende sanitarie dei soggetti individuati nell'art. 2 del D.M. n.332/99 succitato, senza che perciò la ditta appaltatrice possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli stabiliti contrattualmente.

ART. 2 – DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

2.1 Caratteristiche dei prodotti.

Tutti i suddetti prodotti (dei quali sarà indicato il marchio in sede di offerta) dovranno rientrare nei limiti delle caratteristiche generali e specifiche previste nel "Nomenclatore Tariffario", per i codici a fianco di ognuno precisato, pena l'esclusione dalla gara, e potranno essere usati anche in modo integrativo fra essi come da eventuale indicazione riportata nella prescrizione medica.

Potranno inoltre essere forniti, in fase contrattuale, prodotti ad assorbenza alternativi a quelli offerti (eventualmente anche di altra marca) nel caso di eventuali manifestazioni allergiche dell'utente o di altre controindicazioni sanitarie accertate, e che corrispondano, comunque, almeno alle caratteristiche minime dei prodotti previste nel "Nomenclatore Tariffario" e previa espressa autorizzazione delle singole Aziende Sanitarie.

Le singole Aziende sanitarie potranno altresì autorizzare espressamente la ditta e limitatamente a casi di utenti aventi altri particolari problemi non diversamente risolvibili, la fornitura di ausili alternativi e comunque riconducibili al “Nomenclatore Tariffario” secondo quanto previsto dagli articoli 1 (punto 5) e 4 (punto 2) del Nomenclatore stesso. In tali casi la singola Azienda concorderà con la ditta fornitrice i prezzi di tali prodotti alternativi.

Qualora nel periodo successivo all’aggiudicazione, si pervenga alla pubblicazione di un nuovo “Nomenclatore tariffario” è fatto obbligo alla ditta assegnataria di attenersi alle nuove prescrizioni in esso contenute, senza alcun aggravio di spesa per le Aziende Sanitarie.

In particolare per quel che riguarda il **pannolone mutandina ad alta assorbenza “tipo notte”**, il prodotto deve possedere un alto livello di materiale assorbente equivalente. Il prodotto si deve poter riconoscere nel confezionamento primario attraverso parole, simboli (pittogrammi o disegni o codice colore)

2.2 Confezionamento ed imballaggio

Per tutto ciò che concerne il confezionamento primario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia e formato in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) di ogni tipologia di prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto, nonché, la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il confezionamento primario e l’imballaggio (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto) devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni “a perdere”).

All’atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall’Ente e dall’Assistito e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti.

In particolare, le confezioni primarie dei prodotti dovranno riportare l’indicazione del codice EAN (detto anche “codice a barre”), il lotto di produzione, il nome commerciale, la tipologia di ausilio, il formato ed il quantitativo totale contenuto nella confezione, nonché la simbologia prevista per la corretta conservazione dei Prodotti stessi.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. Si precisa, inoltre, che ogni Prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione e per consentire l’identificazione del fabbricante/produttore. L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d’uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all’utente, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

ART.3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara. Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato, domenica e festività. In particolare, il Fornitore è tenuto ad erogare i servizi connessi in funzione della tipologia di fabbisogno da soddisfare.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna anche al piano nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

3.1 Elenco degli assistiti

Ciascuna Azienda Sanitaria (ente) dovrà consegnare al Fornitore, **almeno 20 (venti) giorni lavorativi** antecedenti l'emissione del primo Ordinativo di Fornitura, l'Elenco degli Assistiti (di seguito anche solo "**Elenco**"). In particolare, ciascun Ente avrà l'onere di chiedere ai singoli Assistiti la liberatoria per la tutela della privacy secondo quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m.i. al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'erogazione del servizio come meglio di seguito specificato. Tale attività dell'Ente, in caso, deve essere necessariamente antecedente l'invio dell'Elenco.

L'Elenco dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera sanitaria, numero di telefono, riferimento all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al D.M. 332/1999 dell'Assistito;
- il Prodotto/i da consegnare all'Assistito (modello, taglia);
- indicazione della sede di consegna dei Prodotti per ogni Assistito (residenza ovvero domicilio dell'Assistito);
- i tempi di consegna al domicilio dell'Assistito;
- la durata della fornitura (se inferiore a 12 mesi);
- eventuali note per la consegna all'Assistito (quali ad esempio il nome del familiare autorizzato alla ricezione dei prodotti nel caso di Assistiti con problemi di mobilità e/o deambulazione ovvero di Assistiti minorenni);
- i giorni e gli orari di apertura dell'Ente e/o eventuali indicazioni di luoghi differenti ove il Fornitore dovrà ritirare ogni aggiornamento dell'Elenco degli Assistiti che dovesse intercorrere nel periodo di validità della Convenzione;

Il Fornitore, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Elenco, deve darne riscontro all'Azienda Sanitaria confermandone la ricezione. Entro il medesimo termine il Fornitore dovrà manifestare all'Ente eventuali incompletezze o incongruità del contenuto dell'Elenco stesso cui l'Ente dovrà provvedere all'integrazione. In tale ultimo caso, l'Ente dovrà inviare nuovamente al Fornitore l'Elenco corretto e/o completo e/o integrato. Scaduto l'ulteriore termine di 5 giorni, in caso di incompletezze o incongruità, a seguito della ricezione dell'Elenco corretto e/o completo e/o integrato, l'Elenco medesimo si considererà accettato ("Data di accettazione dell'Elenco") e il Fornitore dovrà provvedere alla prestazione del servizio.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno pertanto essere consegnati, a cura e spese del Fornitore, all'Assistito/i (o terzo autorizzato risultante dall'Elenco) indicato/i nell'Ordinativo di Fornitura direttamente al domicilio degli Assistiti risultante dall'Elenco, sito nell'area geografica di competenza territoriale dell'Ente (peraltro, in caso di indicazione nell'Elenco sia della residenza sia

del domicilio dell'Assistito, prevarrà il secondo e, quindi, la consegna dovrà essere effettuata presso il domicilio dell'Assistito medesimo).

3.2 Archivio informatizzato e libretto informativo per l'assistito

3.2.1 Archivio informatizzato

Al fine di una corretta gestione degli ordini e delle consegne, nonché per la gestione e l'aggiornamento di tutti i dati relativi agli Assistiti, il Fornitore, a proprio esclusivo onere e spese, dovrà creare e rendere operativo un archivio informatizzato garantendo a ciascun Ente l'accesso in qualsiasi momento per tutta la durata della fornitura. L'archivio informatizzato dovrà essere reso disponibile all'Ente entro e non oltre **20 (venti) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Elenco degli Assistiti completo in ogni sua parte. I dati contenuti nell'Elenco degli Assistiti di cui al precedente paragrafo, costituiranno il set iniziale di dati dell'archivio informatizzato che dovrà, pertanto, essere consultabile in tempo reale, tramite rete internet, da parte del personale dell'Ente appositamente autorizzato, tramite l'attribuzione di specifiche chiavi di accesso al sistema (username e password). Gli Enti già in possesso di un database, possono rendersi disponibili per metterlo a disposizione del Fornitore, previo accordo scritto con lo stesso. Resta inteso che il contenuto dell'archivio informatizzato è e resterà di proprietà esclusiva dell'Ente ed al termine dei singoli contratti di Fornitura il Fornitore dovrà garantire il passaggio di tale contenuto su supporto informatico idoneo alla corretta consultazione da parte dell'Ente stesso. Al termine del contratto il Fornitore non potrà pertanto in nessun modo utilizzare i dati degli Assistiti.

L'archivio informatizzato dovrà garantire a ciascun Ente di visionare, relativamente al proprio Contratto, almeno i seguenti dati:

- nome, cognome, codice fiscale e contatto telefonico di ogni Assistito;
- numero di tessera sanitaria di ogni Assistito;
- estremi dell'autorizzazione della fornitura rilasciata dall'Ente per ciascun Assistito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: data dell'autorizzazione, ASL di riferimento, ecc.);
- data e luogo di consegna dei Prodotti per ciascun Assistito;
- tipologia e quantità per ogni Prodotto consegnato nel dettaglio per ciascun Assistito, con l'indicazione del corrispondente codice ISO di cui all'allegato 1 – elenco n. 2 – del DM 332/1999;
- tipologia e quantità di ogni prodotto non consegnato per impossibilità sopravvenuta, per causa di forza maggiore o caso fortuito;
- costi dettagliati di ogni prodotto per ciascun Assistito.

Fermi gli adempimenti in materia di competenza degli Enti, il Fornitore dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di protezione dei dati personali, in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In particolare il trattamento dei dati deve essere effettuato in conformità a quanto previsto per i dati sensibili dall'art. 20 e seguenti del D.Lgs n. 193/2003 e s.m.i., per i dati personali in ambito sanitari all'art. 75 e seguenti del D.Lgs n. 193/2003 e s.m.i., e per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi all'art. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza durante l'esecuzione dei singoli contratti di Fornitura:

- dovranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali, con espressa esclusione di qualsiasi diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, ecc.);
- dovranno essere distrutti e/o cancellati in via definitiva (ivi incluse copie di sicurezza o back-up) al termine di durata dei singoli contratti di Fornitura, previo assolvimento degli obblighi sopra evidenziati.

La ditta aggiudicataria si accorderà in sede di stipula del contratto con l'Ente di riferimento in merito alle modalità di allineamento dei rispettivi elenchi informatizzati degli assistiti (es.: dati dei nuovi Assistiti autorizzati dall'Azienda Ulss per la fornitura dei Prodotti o cambiamenti delle informazioni già condivise con l'Ente, ecc.).

L'Appaltatore dovrà realizzare e rendere pienamente operativo il medesimo sistema gestionale (compatibile con quelli aziendali) entro e non oltre 3 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio e comunque entro l'avvio effettivo della fornitura, nonché, entro lo stesso termine, a curare l'aggiornamento e la formazione del personale addetto.

3.2.2 Libretto informativo

A supporto della fase organizzativa del servizio, il Fornitore dovrà provvedere, previa consultazione con l'Ente stipulante, alla realizzazione di un Libretto informativo per l'Assistito (di seguito anche solo "**Libretto**") nel quale dovranno essere indicate unicamente le seguenti informazioni:

- le informazioni sulla patologia dell'incontinenza;
- i Prodotti offerti in gara dal Fornitore, limitatamente alle caratteristiche tecniche e funzionali dei Prodotti medesimi;
- le modalità di attivazione e realizzazione del servizio di consegna dei Prodotti all'Assistito;
- i riferimenti del Call Center nonché i suoi orari di attività.

Non dovranno essere presenti informazioni, diverse da quelle sopra indicate, che siano di tipo commerciale e/o pubblicitario. Copie del Libretto dovranno essere consegnate a tutti gli Enti stipulanti entro e non oltre **10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla Data di stipula del contratto. Il Libretto dovrà essere inoltre fornito in copia agli Assistiti in sede di prima consegna della fornitura

3.3. Requisiti minimi relativi alla consegna agli assistiti

1. Le consegne dovranno essere effettuate **almeno** con cadenza trimestrale presso il domicilio abituale degli assistiti.
2. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare telefonicamente l'utente prima della consegna in modo da essere certi che l'assistito o un suo familiare sia presente per ricevere, controllare la merce e firmare e datare la bolla per ricevuta. Qualora l'Appaltatore non riuscisse, per motivi indipendenti dalla propria volontà debitamente documentati, ad effettuare la consegna degli ausili presso il domicilio dell'utente, ne dovrà dare tempestiva comunicazione ai competenti uffici delle Aziende Sanitarie, che ovviamente saranno comunicati all'aggiudicatario in sede di stipula contrattuale.
3. Qualora l'Appaltatore, durante le consegne, venisse a conoscenza del ricovero o trasferimento o decesso dell'assistito, dovrà avvisare immediatamente il competente ufficio dell'Azienda Sanitaria interessata.
4. I termini massimi di consegna/fornitura degli ausili all'assistito da parte dell'appaltatore, una volta ricevuta l'autorizzazione dai competenti uffici delle Aziende Sanitarie, dovranno essere nei 5 giorni lavorativi. L'avvio della fornitura e quindi della fatturazione del servizio decorre, pertanto, dalla data di ricevimento merce a domicilio apposta, unitamente alla firma leggibile dell'assistito/familiare/tutore sulla bolla di trasporto.
6. Le consegne dovranno essere sempre accompagnate dal documento di trasporto almeno in duplice copia. Una resterà all'assistito destinatario, un'altra, controfirmata dall'assistito, sarà inviata all'Azienda Sanitaria competente a cura dell'Appaltatore.

7. Le Aziende Sanitarie, sia nel caso di segnalazioni da parte degli assistiti, oppure in occasione di periodici controlli, avranno piena facoltà, con giudizio inappellabile, di rifiutare il materiale riconosciuto non rispondente a quello aggiudicato in sede di gara e di chiederne pertanto l'immediata sostituzione.

9. L'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le precauzioni per salvaguardare la "**privacy**" dell'assistito. In particolare, non dovranno evincersi dall'imballaggio del prodotto dizioni, scritte pubblicitarie ecc. Gli automezzi utilizzati non dovranno avere scritte che possano mettere in relazione il prodotto consegnato con l'utilizzo dell'ausilio per cui è stata rilasciata all'assistito l'autorizzazione.

10. L'Appaltatore è tenuto al ritiro di eventuali ausili inutilizzati dagli utenti (in caso di decesso, trasferimento dell'utente, sospensione del servizio, etc...), se presenti in confezioni secondarie (scatoloni/cartoni) e/o primarie (se in numero ≥ 3) ancora integre entro 15 giorni dall'interruzione del servizio. La distinta dei resi dovrà essere allegata alla nota di credito ed inviata all'Azienda Sanitaria di competenza.

11. In relazione al recupero dei resi, qualora siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione di nota di credito per un valore equivalente al 50% degli stessi in favore dell'azienda sanitaria di competenza.

12. In caso di difformità qualitativa e/o quantitativa tra quanto concordato e quanto consegnato dal fornitore, l'assistito ne darà comunicazione all'Ulss, la quale accertata la sussistenza della circostanza, attiverà l'aggiudicatario al fine del recupero del reso difforme e sua sostituzione.

3.4 Assistenza agli utenti

3.4.1. L'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare la presenza presso i punti di consulenza, individuati dalle Aziende Sanitarie e comunicati in sede di stipula del contratto, di idoneo personale abilitato all'esercizio della professione di infermiere o titolo equipollente. Questo personale dovrà garantire l'individuazione degli ausili più appropriati in funzione della patologia. Il personale infermieristico avrà inoltre il compito di eseguire quanto concordato con i competenti uffici delle Aziende Sanitarie in merito all'individuazione dei destinatari del servizio, di fornire istruzioni e assistenza ai pazienti o ai loro familiari sulle problematiche dell'incontinenza, sul corretto uso dei prodotti e del materiale, sulle modalità di prevenzione delle lesioni da decubito, igiene della cute e quant'altro necessario al fine di un corretto utilizzo ed un responsabile consumo.

Tale presenza dovrà essere garantita per almeno **due giorni** a settimana presso ciascun punto di consulenza comunicato dall'Ulss.

Il personale infermieristico messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà rispondere a tutti quei requisiti di condotta e professionalità richieste dal profilo.

3.4.2. Call Center

Dovrà essere previsto un servizio di Call Center. La ditta appaltatrice deve mettere a disposizione almeno un numero telefonico e un distinto numero di fax, per far fronte alle richieste di delucidazioni ed informazioni da parte degli assistiti.

Il servizio in oggetto dovrà essere funzionante dalla data di attivazione del servizio di consegna a domicilio del paziente. Il Call Center deve essere attivo per la ricezione delle chiamate mediante operatore per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Le chiamate effettuate oltre le ore 18,30 devono essere registrate mediante segreteria telefonica; gli utenti debbono essere richiamati dal Call Center a partire dalle ore 8,30 del giorno lavorativo successivo.

Dovrà essere inoltre messo a disposizione degli utenti un indirizzo di posta elettronica; ai messaggi di posta elettronica degli utenti deve essere data risposta entro le ore 8,30 del giorno successivo a quello di ricezione.

Il Call Center deve consentire agli assistiti di:

- richiedere informazioni e chiarimenti sui servizi compresi per la fornitura ad essi destinata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tempistiche e modalità di consegna, prodotti disponibili, etc);
- fornire date e orari per la consulenza infermieristica compresa nel servizio;
- richiedere informazioni di base sull'incontinenza, nonché l'eventuale invio di materiali informativi;
- inoltrare comunicazioni di cambio della modalità e del luogo di consegna;
- confermare e modificare date e orari di consegna dei prodotti presso il domicilio dell'assistito, anche nel caso di precedente mancato recapito per mancata reperibilità dell'assistito.

Numeri di telefono

I numeri di telefono e di fax del Call Center dovranno essere "numeri per servizi di addebito al chiamato", cioè "numeri verdi", secondo quanto definito dall'art. 16 della delibera 9/03/CIR AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (G.U. 1/8/2003, n. 177).

3.4.3. Responsabile del Servizio

La ditta aggiudicataria dovrà rendere noti il nominativo, i numeri di telefono e l'indirizzo e-mail del Responsabile del Servizio, referente delle Aziende Sanitarie per ogni aspetto del contratto.

Il Responsabile del Servizio, in stretta collaborazione con i referenti individuati dalle Aziende sanitarie, dovrà coordinare le attività del servizio, pianificare le forniture, risolvere gli eventuali disservizi segnalati, monitorare l'andamento del servizio, garantire il rispetto delle prestazioni richieste, controllare il corretto utilizzo dell'archivio informatizzato.

ART.4 ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO. RIPARTIZIONE COMPETENZE REGIONE VENETO- COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA' E SINGOLE AZIENDE SANITARIE

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Veneto – Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, (di seguito denominato CRAS), la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- **espletamento della procedura di gara;**
- **gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;**
- **custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura e della campionatura dei prodotti aggiudicati;**
- **l'azione di coordinamento per quanto attiene le verifiche ed autorizzazioni in merito alle modificazioni soggettive ex art. 116 d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla Regione Veneto - CRAS acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- **richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;**
- **stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);**
- **gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;**
- **ricevimento fatture e relativi pagamenti;**

- **valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 17 del presente Capitolato;**
- **gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;**
- **autorizzazione al subappalto;**
- **revisione prezzi.**

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, sono conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati, nel rispetto dei contratti che verranno stipulati.

ART.5 DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in tre anni, e decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Qualora, prima della scadenza sopra indicata, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura e comunque fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, le aziende Sanitarie della Regione Veneto e lo IOV si riservano la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – Il comma – del Codice Civile.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 9 dell'art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria

ART.6 VARIAZIONE AI QUANTITATIVI DI FORNITURA PER OGNI SINGOLA AZIENDA SANITARIA

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di ausili è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria. Pertanto, il fornitore dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

Qualora il fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre alle Aziende Sanitarie la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo alla Ditta aggiudicataria, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

ART. 7 CONTROLLI QUALITATIVI - VERIFICHE DI COSTANZA DI QUALITÀ DELLA FORNITURA SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica e/o alla campionatura prodotta in sede di gara.

Al fine di verificare la conformità prestazionale dei prodotti ai valori refertati in sede di gara, la stazione appaltante si riserva di eseguire durante il corso della fornitura, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati, test di prodotto analoghi a quelli previsti nel disciplinare di gara, anche per il riscontro dei requisiti funzionali dichiarati negli "attestati / certificati" del disciplinare gara, con riferimento alle seguenti prove:

- Velocità di assorbimento
- Rilascio di umidità
- Capacità specifica di assorbimento

Tali prove saranno eseguite, in tempi e modi fissati discrezionalmente di ciascuna singola Azienda Sanitaria.

In ogni caso anche le spese per l'effettuazione dei test di verifica di costanza di qualità della fornitura saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto.

L' Azienda Sanitaria si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare, presso altre imprese, il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell'avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica e/o alla campionatura dei prodotti offerti in sede di gara, l' Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART.8 GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

La mancata costituzione di dette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

ART.9 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, distinte per ciascuna Azienda U.L.S.S.

La fatturazione farà riferimento ai pezzi effettivamente consegnati (risultanti dalle singole autorizzazioni delle rispettive Aziende e del resoconto mensile trasmesso su supporto cartaceo e informatico e riscontrabile altresì dalle bolle di consegna all'utente) e ai prezzi indicati dalla ditta aggiudicataria nell'offerta.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.

Ogni sei mesi, si procederà al confronto di quanto fatturato con il limite massimo che si ottiene moltiplicando il prezzo forfettario giornaliero di aggiudicazione per il n. effettivo di giornate di utenti serviti nei sei mesi precedenti (tenendo presente quanto previsto dall'art. 6, ultimi due commi, del Capitolato Tecnico).

Se il fatturato complessivo è superiore a detto prodotto, la ditta dovrà emettere nota di accredito per la somma eccedente. Nel caso contrario non si procederà a nessun ulteriore addebito all'Azienda ULSS.

L'azienda sanitaria, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore a seguito di contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, per errata fatturazione, e per altre motivate cause, fino al completo corretto adempimento degli obblighi contrattuali o rimozione delle cause della sospensione (art. 1460 cc.).

ART 10 CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

ART.12 INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi :

- esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni;
- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penali per ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sono le seguenti:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti, una penale pari al 2% dell'importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di € 50,00
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, rispetto ai termini previsti, una penale pari al 2% dell'importo del materiale non sostituito in tempo utile, con un minimo di € 50,00.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall'adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).

La Azienda Sanitaria. avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all'art 5 (esecuzione del contratto); ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 16.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 14 RECESSO UNILATERALE

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI , CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Veneto, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

ART. 16 PERSONALE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La società aggiudicataria per la fornitura la consegna e i connessi servizi dovrà avvalersi di personale qualificato ed in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia. Tale personale dovrà disporre durante l'attività di cartellino di identificazione

La società aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale specializzato in relazione alle diverse attività contrattualmente previste.

La società aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti a qualsiasi titolo occupati nelle attività connesse alla esecuzione del presente contratto, le condizioni normative assicurative contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti a successive modifiche e integrazioni. La società aggiudicataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'asl per quanto di propria competenza. La società aggiudicataria si obbliga a comunicare ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle attività di cui in appalto. le obbligazioni suddette per le parti

applicabili riguardano anche eventuali consulenti collaboratori subappaltatori o loro dipendenti o figure definite che per conto dell'appaltatore effettuano attività riferibili al presente contratto. Inoltre all'inizio della fornitura la società aggiudicataria comunicherà alla asl i nominativi degli operatori incaricati del servizio infermieristico ogni variazione anche temporanea dovrà essere comunicata tempestivamente alla ASL.

Art. 17 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- b) tramite pec presso i riferimenti indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09.01.2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Sanitaria risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Ai sensi dell'art.1 del "protocollo di legalità" l'Azienda sanitaria non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e il CRAS per le specifiche attività contrattuali attribuite al CRAS dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 21 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.